



Ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base

Modifica del 2 maggio 2016

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)
ordina:*

I

L'ordinanza del DEFR del 21 aprile 2011¹ sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base è modificata come segue:

Art. 11c Logistica

¹ Nelle seguenti formazioni professionali di base le persone in formazione sono autorizzate, a partire dai 16 anni compiuti, a lavorare di notte al massimo due volte alla settimana e al massimo 10 volte all'anno:

- a. impiegata in logistica AFC / impiegato in logistica AFC con gli indirizzi professionali «Distribuzione» e «Magazzino»;
- b. addetta alla logistica CFP / addetto alla logistica CFP.

² Le persone che svolgono la formazione professionale di base quale impiegata in logistica AFC / impiegato in logistica AFC con indirizzo professionale «Trasporto» sono autorizzate, a partire dai 17 anni compiuti, a lavorare di notte al massimo due volte alla settimana e al massimo 10 volte all'anno.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2016.

2 maggio 2016

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca:

Johann N. Schneider-Ammann

¹ RS 822.115.4

